



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

SETTORE CULTURALE, SCOLASTICO SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2026

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Culturale Scolastico Sociale,

Servizi alla persona n. in data

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la Legge n° 431 del 09 Dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Determinazione RAS, Assessorato dei lavori pubblici, n. 2222/35034 del 21.07.2026, avente ad oggetto: *"Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione avviso regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"*;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre il 15 ottobre 2026, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni di locazione relativi all'anno 2026, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Ottana e occupate a titolo di abitazione principale.



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Art. 2 – Cause di esclusione

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00 rispetto ai quali l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 4 – Determinazione del contributo spettante

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

I benefici economici percepiti per le medesime finalità dal richiedente sono considerati in sede di liquidazione del contributo ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Il contributo indicato può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni e/o disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

Per tanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2026, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31 dicembre 2026.

Ai fini della liquidazione del contributo, il richiedente dovrà presentare le ricevute di pagamento, i bonifici altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo. Non potranno inoltre essere accettate ricevute prive della marca da bollo e della corretta intestazione del ricevente e del versante.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.ottana.nu.it, o reperibile presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate, entro e non oltre il 15 ottobre 2026, pena l'esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ottana.nu.it;
- consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Ottana dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.

NON SONO AMMESSE ALTRE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione;
- Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- Copia della Attestazione ISEE, rilasciata nell'anno 2026;
- Per i cittadini immigrati extracomunitari: copia di regolare titolo di soggiorno;
- Verbale attestante eventuale invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione dell'anno 2026 fino alla data di presentazione della domanda.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente avviso. A conclusione di detta verifica, sarà formulata una graduatoria comunale per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, distinta in fascia A e in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza. Il Comune nei giorni successivi al termine fissato dall'avviso per la presentazione delle domande approva e pubblica all'albo pretorio la graduatoria degli aventi diritto;

Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso, il quale dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 8 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

Art. 9 - Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune e nella home page del sito web istituzionale www.comune.ottana.nu.it.



Comune di Ottana

Provincia di Nuoro

via Libertà n° 66, CAP 08020

0784/75623

protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

www.comune.ottana.nu.it

P.IVA 00150310910

Art. 10 Informazioni e norme di rinvio

Per ulteriori informazioni su quanto indicato contattare la Responsabile del Settore Dott.ssa Manuela Denti Deledda al numero 078475623 o alla mail manuela.denti.deledda@comune.ottana.nu.it o nei giorni di apertura al pubblico.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia all'allegato alla Deliberazione della RAS n° 36/36 del 10/07/2025 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale dei Lavori Pubblici RAS n. 2222 Prot. n. 35034 del 21.07.2026.

Art. 11 – Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Ottana tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Ottana garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Ottana, 16.09.2026



La Responsabile del Settore
*Dott.ssa Manuela Denti
Deledda*